



# COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

PROVINCIA DI ASTI

Ordinanza n. 71

**Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro e il 01 e il 02 gennaio 2020.**

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa in Italia la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e il primo giorno del nuovo anno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, i quali cagionano spesso volte infortuni di vario genere, talvolta con danni gravi, permanenti e irreversibili a persone, animali e cose;
- che tale pratica alimenta spesso volte pratiche di vendita abusiva di materiale esplosivo non controllato;
- che l'uso e l'esplosione di tali prodotti possono provocare danni alla salute anche sotto il profilo dello stress, in particolare sui soggetti più deboli (anziani, bambini, cardiopatici...), causando più in generale una grave forma di inquinamento acustico;
- che le deflagrazioni cagionano analoghe conseguenze negative sugli animali, causando negli stessi spavento, perdita del senso dell'orientamento e rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la stessa incolumità e per la sicurezza in generale e stradale;
- che altre gravi conseguenze possono riguardare le cose, atteso il rischio di incendi legato all'esplosione di materiale altamente incendiario;
- che tali atti rappresentano, quindi, un serio e generale pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità pubblica;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RITENUTO, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei fenomeni sopra descritti, vietando l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

E-MAIL: [manifestazioni@castagnoledellelanze.net](mailto:manifestazioni@castagnoledellelanze.net)

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

VIA RUSCONE 9 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE TEL 0141/875620-26 FAX 0141/875643

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'interno — Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;
- l'art. 50 del D.L.gs 18.08.00 n°267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
- la L. 24.11.81 n°689; la L. 24.07.08, n° 125;
- la L. 15.07.09, n°94;
- l'articolo 3 D.p.r. 31 marzo 1979;
- l'art. 659 del C.P.;
- la legge 189/2004;

## ORDINA

**il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere dalle 14 del giorno 30 dicembre alle 23,59 del giorno 02 gennaio 2020 compresi.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31/03/2003, n. 50, convertito con legge 20 marzo 2003, n. 116, l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n°689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 legge citata e che le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge.

Gli Agenti della Polizia locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste, sfilate e veglioni, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;

Questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente ordinanza e la stessa sia inviata:

- alla Prefettura di Asti;
- alla Questura di Asti;
- al Comando Provinciale Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- al Comando di Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

E-MAIL: [manifestazioni@castagnoledellelanze.net](mailto:manifestazioni@castagnoledellelanze.net)

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

VIA RUSCONE 9 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE TEL 0141/875620-26 FAX 0141/875643

- ricorso gerarchico al Prefetto di Asti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune; - ricorso al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art.3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i); - Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (DP.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i)".

IL SINDACO

Calogero Mancuso



---

E-MAIL: [manifestazioni@castagnoledellelanze.net](mailto:manifestazioni@castagnoledellelanze.net)

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

VIA RUSCONE 9 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE TEL 0141/875620-26 FAX 0141/875643